

NORME DI ARREDO URBANO

Struttura del piano:

Art 1 : Introduzione: - Norme generali
 - progetto unitario
 - obblighi e divieti
 - Interventi della pubblica amministrazione
 - modalità di occupazione del suolo pubblico
 - decoro
 - segnaletica stradale

Art.2 : Dehors : - Ombrelloni e tende
 - Tavoli e sedie
 - Fioriere divisorie
 - Pedane
 - Elementi riscaldatori

Art 3: Tende

Art.4: targhe e insegne

Art.5: vetrine

Art.6: Affissione e pubblicità (striscioni)

Art.7: elementi di illuminazione e luminarie

Art.8: bacheche e distributori automatici

Art.9: edicole e chioschi

Art.10: armadi per apparecchiature tecniche e apparecchi per informazione telematica

Art.11: pedane

Art.12: informazione e orientamento

Art.13: cantieri temporanei

Art.14: antenne e parabole televisive

Art.15: Impianti di condizionamento

Art.1 INTRODUZIONE

Norme generali

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare attraverso una serie di criteri e di norme la possibilità di installare manufatti e strutture precarie tipo dehors, tende, insegne, vetrine, elementi espositivi, ecc, al fine di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città e contemporaneamente di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per l'intrattenimento della clientela affinché nella esecuzione di dette opere siano costantemente soddisfatte le esigenze della solidità, dell'estetica, del decoro, della sicurezza, dell'igiene e di tutto quanto riguarda più in generale la materia edilizia ed urbanistica.

L'obiettivo è quello di fornire servizi per il turismo, razionalizzando l'attuale stato di incoerenza formale e visiva diffusa e di completa anarchia che ha generato il proliferare sconosciuto di tipologie e soluzioni formali incongruenti, di migliorare le strutture esistenti in risposta alle richieste del mercato per una qualità migliore delle aree di accoglienza e di assicurare al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Nell'ambito di un programma generale di riqualificazione urbana è stata individuata una metodologia che contempla la predisposizione di puntuali e specifici progetti di arredo urbano sia per l'intero territorio comunale che per i luoghi più significativi come, in particolare, i Centri Storici. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Si definiscono interventi relativi all'arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbana-paesaggistica-ambientale dei luoghi, rientrano in tale categoria gli interventi che seguono:

- Dehors, le cui componenti sono: Ombrelloni e tende, Tavoli e sedie, Fioriere divisorie, Pedane, Elementi riscaldatori
- Tende
- targhe e insegne
- vetrine
- Affissione e pubblicità
- illuminazione e luminarie
- bacheche e distributori automatici
- edicole e chioschi
- cabine e punti telefonici
- armadi per apparecchiature tecniche e apparecchi per informazione telematica
- Pedane
- informazione e orientamento
- cantieri temporanei
- antenne e parabole televisive
- impianti di condizionamento

Progetto unitario

E' consentita l'attuazione da parte di più soggetti privati di opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici, secondo un *progetto unitario* riferito a porzioni del territorio comunale. (in particolare per determinate zone focale dei vari centri storici: Calata Mazzini e Piazza Garibaldi a Lerici; la Marina a San Terenzo; piazza Figoli a Tellaro)

Il progetto dovrà riguardare un ambito omogeneo mediante una proposta da sottoporre alla approvazione dei competenti uffici Comunali costituente progetto unitario riferito a singole vie o piazze.

La proposta dovrà contenere criteri di unitarietà per l'intero ambito interessato.

Nelle piazze, ove lo spazio lo consenta, e su proposta anche di più esercenti di servizi pubblici, quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, gelaterie e similari, l'Amministrazione potrà concedere, previa presentazione di un **progetto unitario** da parte degli interessati e compatibilmente con le esigenze di viabilità, l'installazione di tende o ombrelloni, limitatamente ai soli periodi estivi, che implicino temporaneo appoggio a terra.

Obblighi e divieti

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, parabole, condizionatori, tende solari e altri mezzi pubblicitari o opere di arredo situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque intenda installare i mezzi e gli elementi di arredo, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'apposita modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Per gli interventi di particolare rilievo l'ufficio competente potrà richiedere adeguate polizze fidejussorie a garanzia degli adempimenti prescritti e degli obblighi conseguenti

Qualora siano o risultino collocati elementi di arredo non autorizzati e non conformi al presente regolamento di indirizzo della qualità urbana insistenti o in aggetto sul suolo pubblico sarà fatto obbligo della rimozione degli stessi a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza sarà compito degli uffici comunali rimuoverli a spese dei proprietari o applicare le adeguate sanzioni amministrative .

Qualora invece risultino collocati elementi di arredo non autorizzati ma conformi al presente regolamento di indirizzo della qualità urbana e compatibili col contesto paesaggistico in cui sono inseriti, insistenti su proprietà privata, sarà fatto obbligo della presentazione di idonea pratica di sanatoria.

Interventi della Pubblica Amministrazione.

Alla pubblica affissione, all'illuminazione, alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede l'Amministrazione Comunale, mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che dovranno comunque adottare criteri di unitarietà per l'intero insediamento storico.

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Per l'occupazione del suolo pubblico, in occasione dell'installazione di elementi di arredo urbano, dovrà esser presentata istanza contestualmente ai seguenti uffici: Polizia Municipale, Ufficio Commercio e ufficio tecnico/urbanistica

L'eventuale installazione di elementi di arredo urbano su suolo pubblico potrà essere consentita esclusivamente nelle aree deliberate dalla Giunta Comunale.

Non si dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

-Tra il corpo edilizio dell'esercizio e l'area interessata dalla occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera, atta a consentire il passaggio pedonale

Non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico salvo se preventivamente autorizzate.

E' vietato in generale nel suolo pubblico:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- esporre merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.

Decoro

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano. Tale obbligo vale anche per le facciate, fondi commerciali ecc. draglie di sostegno di tende, targhe o oggetti di arredo non più utilizzati o paline di sostegno di insegne o similari non utilizzate, è fatto obbligo ai proprietari o al condominio di eliminare a proprie spese, in caso di inadempienze sarà compito degli uffici comunali eliminarle in danno dei proprietari.

Così pure le facciate che presentino lordure, graffiti o siano state oggetto di vandalismo, devono essere ripristinate e ridipinte. Tali casi possono essere oggetto di ingiunzione da parte dell'ente locale.

E' vietata l'installazione di nuovi cavi di servizio (Enel-Telecom, ecc) in facciata, pertanto è d'obbligo la schermatura o l'incasso all'interno delle murature.

Il suolo privato e quello pubblico in concessione, dovrà essere mantenuto sempre in buono stato di decoro ambientale ed architettonico, in caso contrario valgono le disposizioni sanzionatorie previste. (come da deliberazione della giunta comunale n. del)

Segnaletica stradale

Il riordino della segnaletica stradale dovrà tendere ad una riduzione dei cartelli e dei segnali attualmente posti a ridosso delle architetture e ad un riordino di quelli collocati in modo casuale lungo i percorsi cittadini.

Nelle zone pedonali o a traffico limitato dovrà essere prevista una segnaletica speciale concepita per il pedone: rispettosa delle norme internazionali, di misura ridotta, collocata ad altezza d'uomo, raccolta per gruppi di informazione.

La segnaletica stradale può essere collocata anche in strutture che prevedono altri gruppi di segni urbani purché nella distribuzione siano rispettate le priorità indicate nel presente articolo.

E' vietato collocare cartelli e segnali in appoggio o a ridosso di edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. N. 42/2004.

Sanzioni

Per gli inadempimenti al decoro urbano sono previste sanzioni ex art.7 bis TUEL, come da deliberazione della giunta comunale n. del

Art. 2 DEHORS

Sono da considerare manufatti precari come. dehors, strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediative

Sono dehors tutte quelle strutture precarie, a terra, adibite ad usi commerciali (in genere ristoranti, bar e simili), più o meno fisse o amovibili.

Non è consentito l'impianto di nuovi dehors nei centri storici, ma sono ammissibili pedane e pannelli frangivento come elementi esterni di bar/ristoranti, sempre soggetti ad autorizzazione paesaggistica

In linea generale, in merito alla progettazione dei dehors, si dovrà porre sempre la massima attenzione a non limitare le visuali panoramiche e a qualificare e caratterizzare lo spazio urbano in cui saranno inseriti.

I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio visivo né pedonale, mantenendo intatta la corrente pedonale e quindi in modo che gli spazi pedonali non risultino artefatti dai loro ingombri, dovranno essere mantenuti in perfetto stato di ordine e decoro e essere conformi nel tipo e quantità a quelli richiesti.

I dehors esistenti dovranno essere adeguati a quanto segue, ai fini della riqualificazione paesistica architettonica dell'abitato e il loro mantenimento, su spazi pubblici, è vincolato all'assegnazione di apposita area da parte dell'Amministrazione Comunale.

I dehors dovranno essere riqualificati prevedendone anche l'eventuale spostamento per sostituzione dei materiali nei tamponamenti e nelle strutture, **suddivise in strutture principali e secondarie;**

le strutture principali saranno infisse a terra mentre le secondarie, assieme ai tamponamenti, dovranno essere rimosse durante la stagione estiva.

Le date dei due cambi d'assetto del volume, invernale chiuso ed estivo aperto, sono fissate annualmente di volta in volta, con rispettive ordinanze da parte del Sindaco, motivate dalle correnti condizioni climatiche, pur rimanendo ammesse occasionali chiusure estive, provvisorie, in caso di repentini cambi di temperatura e non ammesse aperture nel periodo invernale.

Per struttura principale si intende il sistema principale di trabeazione o di archi e di piedritti, che deve essere interamente realizzato in ferro verniciato, in ghisa, o in legno, lavorati con disegno tradizionale; è particolarmente vietato l'utilizzo di qualunque altro materiale o lega, con particolare riferimento al ferro tubolare, all'alluminio, ai materiali plastici e simili.

I piedritti della struttura principale devono inoltre essere fissati al suolo e realizzati con i sgg. limiti dimensionali:

- interasse compreso tra mt. 2,50 mt.3,00;
- sezione nel fusto di spessore massimo tra cm. 12 e 18, con possibilità di ampliamenti in corrispondenza di particolari punti di decoro quali capitelli, basi, anuletti, decorazioni floreali e simili, tutti elementi questi da realizzarsi comunque sempre nei materiali sopradetti.

Per struttura secondaria si intende il sistema destinato a reggere il carico dei tamponamenti, che può essere realizzato anche in materiali diversi: dal ferro pieno verniciato, alla ghisa, al legno (vetro) preferibilmente lavorati con disegno tradizionale; per la struttura secondaria è vietato soltanto l'utilizzo di materiali plastici e simili.

La struttura secondaria deve essere amovibile, e cioè non fissata al suolo, per consentire agevolmente il cambio d'assetto del volume, da invernale chiuso a estivo aperto, e realizzata con i sgg. limiti dimensionali:

- interasse compreso tra 60 e 90 cm.;
- sezione del telaio di spessore massimo di cm. 4.

I tamponamenti possono avere un'altezza che consenta la completa chiusura dei dehors, essere realizzati in materiali diversi, con esclusione dei materiali plastici (tranne il plexiglass) , purché ne consentano l'agevole smobilitazione estiva, e devono avere una parte traslucida o finestrata pari ai due terzi della superficie dell'intero pannello.

In caso di eventuale modifica della quota o dell'inclinazione del pavimento esistente, si dovranno utilizzare elementi di supporto precari, quali pedane lignee o similari, per non alterare le caratteristiche della pavimentazione pubblica esistente.

Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui i tavoli, dovranno essere mantenuti sempre in stato decoroso, è vietato l'uso di plastica leggera e deteriorabile e/o manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

Nei dehors sono espressamente vietati:

- Teli di copertura (per tende, ombrelloni o altre strutture), in materiale plastico lucido e colorato;
- Sedie e tavolini in materiali plastico stampato;
- Graticciati e cannicci;
- L'alluminio anodizzato color oro o naturale per qualsiasi elemento del dehors;
- Scritte e loghi di sponsor;
- Cestini di materiale plastico stampato né riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né aventi forme pubblicitarie.
- Elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili;
- Banchi di vendita esterni;
- Distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;
- Giochi per bambini;
- Videogiochi e altri intrattenimenti;
- Installazione di impianti rumorosi

2.1 Componenti dei dehors

I dehors sono normalmente composti da:

1. Ombrelloni e tende
2. Tavoli e Sedie
3. Fioriere
4. Pedane
5. Elementi per delimitazione aree (pannelli frangivento, paletti, fioriere, vasi etc.)
6. Elementi riscaldatori

2.1.2 Ombrelloni e tende

2.1.3 tavoli e sedie

2.1.4 Elementi per delimitazione aree (pannelli frangivento, paletti, fioriere, vasi etc.)

2.1.5 Elementi riscaldatori

2.1.2 Ombrelloni e tende

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale infisso nella pavimentazione, esclusivamente in punti autorizzati dall'ufficio tecnico e mediate l'impiego di supporti in legno/ottone/ferro. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, di colore chiaro tipo ecrù.

Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

E' altresì ammesso un progetto di copertura con struttura a terra, in ferro o legno verniciato, secondo un disegno unitario dell'intero ambito urbanistico (slargo, piazza, via)

Sono vietate bordature e scritte, in particolar modo scritte pubblicitarie, e l'utilizzo di materiale plastico, lucido o riflettente.

Le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria, legno o metallo brunito.

Nel caso sia possibile l'utilizzo di tende retrattili, non sono ammesse quelle a due spioventi, ed in ogni caso non è ammesso l'utilizzo contemporaneo di entrambe le tipologie.

2.1.3 tavoli e sedie

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento, esclusivamente negli spazi indicati negli elaborati grafici, dovranno avere la struttura portante in metallo o legno (escluso alluminio anodizzato o verniciato), vimini, legno, ghisa con esclusione di materiali plastici. I colori dei materiali della struttura secondaria dovranno essere legno, piombo, verde, ecrù, cotto. Dovrà privilegiarsi l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, e con gli ulteriori elementi (vetrina, insegna, arredo interno ...) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie, per la scelta delle quali si dovrà attenersi a colorazioni sobrie, di norma a tinta unita chiara, in coerenza con tutti gli altri elementi di arredo che concorrono a definire l'immagine della città.

I tavoli dovranno essere realizzati con materiale di pregio, avere struttura di legno, possibilmente in teak, a disegno semplice, senza alcun tipo di decoro sul piano (come da esempi allegati al presente regolamento).

Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

Non sono ammessi:

Tavoli con solo struttura in plastica o materiale simile e piano d'appoggio in legno o altro materiale;

Tavoli completamente realizzati in materiale plastico o simile, anche se tinta legno;

Decorati di qualsiasi genere;

Tavoli riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita;

Basi zavorrate, se necessarie, diverse da legno in essenza uguale alla struttura del tavolo, o pietra arenaria o metallo brunito.

Le sedie dovranno avere dimensione sufficiente atte a garantire una seduta agevole (dim. minima indicativa cm 70x70), e nemmeno essere accatastati in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche durante le ore notturne.

Le sedie dovranno avere la struttura di legno o metallo, mentre relativamente alle sedute e agli schienali dovranno essere di tela, a trama leggibile, in tinta unita, possibilmente nei toni dell'ecrù oppure di colore chiaro, bordeaux o giallo, o sulle tonalità del blu scuro, e possibilmente modello tipo "da regista";

Nel caso in cui si preveda l'utilizzo di sedie diverse dalle disposizioni del regolamento in oggetto, si fa presente che dovrà essere presentato un progetto a firma di un tecnico progettista, e sottoposto al parere della Commissione alle Bellezze Naturali.

Non sono ammesse comunque:

Sedie del tipo "impilabile" con struttura od interamente in plastica o materiale simile, anche se tinta legno;

Sedie riportanti decori di qualsiasi genere;

Sedie riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

2.1.4 Elementi per delimitazione aree (paletti, fioriere, vasi etc.)

I vasi da fiori a definizione delle aree occupate devono essere collocati in appositi contenitori e dotati di piante in fiore o sempreverdi, con esclusione delle piante rampicanti.

I contenitori possono essere realizzati con gli stessi materiali elencati al comma

Precedente (legno, pietra, ghisa con esclusione di materiali plastici) a pianta quadrata o rettangolare, di altezza non superiore a cm. 50 - 60 .

Quale sia il materiale, i contenitori dovranno avere una colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con eventuali pedane.

I pannelli frangivento, composti da una struttura portante in ferro appoggiata a terra in cui sono inseriti pannelli di vetro temperato o plexiglass trasparente quali elementi verticali, sono elementi amovibili da posizionare come divisori delle aree esterne dei locali bar/ristoranti, per garantire il riparo dalle intemperie.

2.1.5 Elementi riscaldatori

Gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere omologati e a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

Art 3: TENDE

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto.

L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata.

Non dovranno arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; *dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale.* (stabilire a priori la tipologia corretta per ciascun edificio compreso colori e materiali)

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga per i fronti unitari e vanno fissate ad uguale quota di imposta.

Qualora negli edifici siano già presenti tende a riparo delle aperture le nuove dovranno uniformarsi alle esistenti. (proporre una colorazione di tendaggio uniforme per ciascun edificio in cui vi persistano colorazioni differenti)

In caso di cornici e fregi architettoniche all'esterno delle vetrine, queste devono distare dal contorno non più di 5/8 cm. Sono vietate tende in modo da sormontare le cornici.

In caso di porte o portoncini capiscala trasformati in vetrina, e come tali ancora riconoscibili, è vietata l'installazione della tende a sporgere, al fine di mantenere la riconoscibilità dell'impianto originale.

Anche le tende su facciate e giardini di pertinenza della residenza dovranno essere autorizzate.

Non sono ammesse tende di colore nero, blu scuro, rosso fiamma mentre sono da preferire i colori nella gamma delle tinte chiare. (verde, bianco, tinta unita)

Sono vietati i teli in materiale plastico, anche se verticale a chiusura temporanea di spazi all'aperto

3.1 Strutture precarie al piano terra adibite ad usi commerciali

Sono tende al piano terra tutte quelle strutture anche non infisse a terra, ma relative a bucaure insistenti al piano terra, adibite all'ombreggiamento di vetrine, di locali e di spazi per usi commerciali, più o meno fisse o amovibili.

Le tende al piano terra dovranno essere mobili, e quindi non infisse a terra, ma ancorate all'edificio su cui insistono, e con materiali di copertura in materiali diversi dal PVC o dai materiali plastici comunque denominati.

Possono essere installate tende parasole, del tipo retrattile, a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- struttura in ferro, ottone o "tipo ferro", i sostegni metallici possono essere in estrusi di alluminio, o del medesimo colore della tenda o grigio grafite medio micaceo (RAL 7011).
- l'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia;
- i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm 220. Aggetto massimo consentito cm. 150; nei casi di presenza di marciapiede,

di larghezza superiore a metri 1,50, la tenda dovrà comunque mantenere, un arretramento di almeno 20 cm dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm. 15.

In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende, laddove non possa essere garantita una larghezza minima di carreggiata pari a ml. 3.50, e solo per le zone ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali.

- Le scritte consentite dovranno essere stampate solo sulla mantovana (altezza massima 20 cm) o appendice inferiore della tenda;

Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale ed il nome. L'altezza dei caratteri delle scritte non deve superare i 30 cm. I caratteri vanno scelti preferibilmente tra il "lapidario", il "times", il "bodoni" o similari, in grassetto o corsivo. In ogni caso non dovranno comparire marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti: la pubblicità dei prodotti va ricondotta all'interno della vetrina.

- non dovranno essere del tipo a "capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, con colorazioni in tinta unita che si armonizzi con il fronte dell'edificio;

- devono essere riavvolgibili con movimento a rotazione (senza la presenza di bracci estensibili)

- Le tende dovranno essere mobili, decorose, smontabili e mantenute in ottimo stato, in difetto potrà essere imposta la loro rimozione.

3.1.2 tende parasole per privati

Sono tende a balcone quegli elementi accessori degli immobili situati ai piani fuori terra, situati sui balconi o terrazzi comunque denominati, consistenti in strutture precarie o amovibili poste in opera ai fini dell'ombreggiamento estivo.

Questi elementi sono generalmente costituiti da una parte strutturale in metallo, alluminio o legno ed una parte di copertura in stoffa naturale o sintetica .

Le tende a balcone così definite o comunque a queste riconducibili devono essere adeguate alle seguenti norme:

- non devono per nessuna ragione costituire volume aggiunto alla volumetria esistente;
- devono essere uniformate per ogni facciata;
- sono comunque vietate negli edifici vincolati ai sensi della LN 1089/39;
- devono essere realizzate con struttura metallica, di dimensioni in larghezza non superiori ai 10/10 della larghezza lorda del terrazzo e non aggettanti per più di 13/10 dell'aggetto lordo del terrazzo;
- devono essere di geometria piana, con esclusione quindi delle tende a cupola, a semisfera o semicilindrica e non tamponate lateralmente;
- non devono essere agganciate in alto all'estremo aggettante o comunque all'intradosso del solaio di eventuali terrazzi superiori, ma devono essere agganciate superiormente a muro;
- la struttura non può contenere elementi metallici verticali ancorati a ringhiere o parapetti, ma esclusivamente ancorati a muri;
 - la parte di copertura deve essere realizzata in stoffa naturale o sintetica.
- non sono ammesse Tende sporgenti su portici o sottostanti gli spazi porticati;
- non sono ammesse Tende che tagliano le lunette o finestre sopraporta;
- non sono ammesse tende con Struttura portante in colore alluminio anodizzato;
- non sono ammesse tende con Struttura portante in abete o pino
- non sono ammesse Strutture copri rullo se non realizzate in metallo brunito o verniciate del colore della tenda o in legno verniciato (e comunque dovranno essere realizzata a disegno semplice);
- non sono ammesse Tende in materiale plastico, lucido o riflettente;

In generale le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma, sia nel colore che nel materiale. Nei centri storici dovrà prevedersi un unico colore, a tinta unica o a bande di colori alternati verticali, ed essere in tela. Sono esclusi materiali plastici, colori in fantasia. La posa in opera di tende non potrà nascondere eventuali elementi architettonici o partiti decorativi della facciata; nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata all'interno del fornice e sarà adeguata alla forma dello stesso

3.1.3 coperture precarie dei tetti piani.

Sono coperture precarie dei tetti piani quegli elementi accessori degli immobili situati ai piani fuori terra, situati sui tetti piani o su terrazzi a tasca in copertura, comunque denominati, consistenti in strutture precarie o amovibili come altane, pergolati, strutture lignee, tendaggi, ombrelloni infissi in copertura o simili, ai fini dell'ombreggiamento estivo.

Questi elementi sono generalmente costituiti da una parte in metallo, alluminio o legno ed una parte di tamponamento e/o copertura in stoffa naturale o sintetica o altro materiale plastico comunque denominato, oppure costituito da grigliati aperti di vario materiale per l'attecchimento di rampicanti o elementi floreali.

Le coperture precarie dei tetti piani così definite o comunque a queste riconducibili devono essere adeguate alle seguenti norme:

- non devono per nessuna ragione costituire volume aggiunto alla volumetria esistente ed a tal fine si fa espressamente divieto di procedere al loro tamponamento se non a mezzo di grigliati aperti di vario materiale per l'attecchimento di rampicanti o elementi floreali comunque non sviluppati per oltre 1/3 della superficie verticale;
- sono comunque vietate negli edifici vincolati ai sensi della LN 1089/39;
- solo nei centri storici la superficie coperta dalle coperture precarie non può essere maggiore del 30% dell'intero spazio disponibile in copertura e comunque non maggiore di mq. 10, intendendo per superficie coperta quella anche eventualmente scoperta se attrezzata con montanti infissi che ne possano rendere possibile una successiva copertura;
- a strutture in ferro infisse a solaio, con copertura a scorrere su guide, sono preferibili quelle costituite da montanti in legno o ferro;
- solo nei centri storici i grigliati in legno o altro materiale non sono ammessi su facciate percepibili da spazi pubblici.

gli ombrelloni da sole o simili, essendo coperture precarie dei tetti piani se infissi in qualunque maniera sul solaio, sono ammessi solo se con struttura in legno di colore scuro, copertura in stoffa di cotone naturale o sintetico di colore bianco a sviluppo quadrato in pianta

Pergolati

Si definisce pergolato una struttura, di pertinenza di unità a carattere residenziale o ricettiva, composta di elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, atta a consentire il sostegno del verde rampicante o di telo per tenda. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 e non essere impostati a quota maggiore di m. 2,40. Il pergolato è consentito in tutti gli ambiti, fatto salvo quanto previsto dalle normative specifiche contenute nella normativa di dettaglio. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 30% della superficie libera e comunque non superiore a mq. 20,00.

Art.4: TARGHE E INSEGNE

4.1 Insegne: per risolvere il problema dell'apposizione indiscriminata, dei materiali incongrui e dei caratteri tipografici incompatibili

definizione: le insegne degli elementi pubblicitari che possono essere posti in opera nel territorio comunale e soprattutto nei centri storici sono distinti nei seguenti tipi:

- simboli e/o caratteri assoluti su pannelli di fondo a costituire supporto autonomo dal piano retrostante;
- pannelli con caratteri ottenuti da stampe o adesivi e di spessore variabile
- vetrofanie

posa in opera: in appoggio continuo diretto, normali al piano dell'edificio, su paline autonome esterne all'edificio

Le insegne dovranno essere dipinte o intagliate, con forme e materiali conformi alle caratteristiche paesistico ambientali del centro storico.

In caso di rimozione delle insegne, dovrà immediatamente essere ripristinata la facciata dello stabile su cui erano applicate a spese e cura di chi lascia il fondo in caso contrario sarà l'amministrazione a provvedere in danno ai proprietari

E' proibita l'installazione di insegne in vicinanza della segnaletica stradale.

Sono consentite le insegne qualora la loro collocazione ed esecuzione risulti decorosa, conveniente ed in armonia con le linee architettoniche dell'edificio;

Le insegne poste in uno stesso edificio dovranno essere uguali od almeno armonizzate tra loro.

La realizzazione delle insegne potrà essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico. Pannelli di fondo (a chiusura di lunette, vetrine e sovrapporta) non potranno essere realizzati impiegando materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato

All'interno dei centri storici si dovrà tendere ad armonizzare gli interventi secondo un progetto unitario in funzione della loro localizzazione, piazze, slarghi e fronte mare

Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente col carattere stesso del fabbricato;

E' vietato apporre insegne o altri elementi pubblicitari sotto ai portici, fatta eccezione per quelle apposte direttamente su porte e vetrine dei locali che vi si affacciano

In tutti i casi in cui non sia possibile inserire le insegne all'interno dei fornicati esistenti lo spessore massimo delle insegne non dovrà superare i cm 5

Non sono ammesse le insegne "a bandiera". Sono ammesse sporgenze delle insegne dalle murature nei seguenti casi:

- per altezze inferiori ai 3 m. è consentito un oggetto non superiore ai 10 cm.;
- per altezze superiori ai 3 m. è consentito un oggetto non superiore ai 20 cm.
- per altezze superiori ai 3 m., in deroga a quanto di cui al comma precedente e a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio possono essere ammesse insegne a bandiera, con sporgenza massima di cm. 80, di materiali e tipologie conformi come sopra specificati, purchè disposte su strade di larghezza superiore ai m. 6.

Derogano, inoltre alle presenti norme le insegne con funzione di comunicazione per pubblico servizio (croce rossa, farmacie, uffici pubblici, segnaletica stradale, etc...) per le quali si accettano i modelli già esistenti sul territorio provinciale.

All'interno di eventuali finestre poste al piano terreno o di sopraluca dei portoni d'ingresso degli edifici è ammesso esclusivamente l'uso di vetrofanie o di insegne poste all'interno dell'edificio. L'illuminazione a braccio collocata sull'insegna non potrà sporgere di lato ad essa più di cm 15 e comunque dovrà essere conforme ai dettami delle norme e del regolamento del Codice della Strada.

la scelta dei caratteri tipografici da utilizzare per le scritte dovrà essere limitata esclusivamente ad alcuni tipi (es: bodoniani, romani, lapidari, egiziani, lineari, bastoni, ecc)

4.1.2 Limite di posizione

L'insegna dovrà essere sempre contenuta nel prolungamento dei lati delle aperture del negozio e la loro sporgenza sul suolo stradale non ecceda i cm.20 a partire dal vivo del muro qualora vengano collocate ad una altezza non inferiore a mt.3,00.

Per altezze inferiori a mt.3,00 dal suolo pubblico, come nelle vie o piazze, non devono sporgere più dell'8% della larghezza del marciapiede fino ad un massimo di cm.10, così come per tutti gli altri tipi di decorazione.

- in tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta pari a ml.2,00 min. essa dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina

-le insegne a cassettoni sono ammesse solo quando sarà possibile incassarle nello spessore del fornice senza fuoriuscire rispetto al piano di facciata.

-nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro in vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di ml 2,00, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa. Potrà avere h max = cm 40 e spessore max di cm 5; non potrà essere a cassettoni

- qualora per motivi di rispetto della facciata dell'edificio non sia consentita l'apposizione di insegna al di sopra della porta o della vetrina, le scritte saranno realizzate in vetrofania o sarà possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno.

-in edifici dove esistano idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte od insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza ed in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

-il posizionamento dell'insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno di esse

- l'elemento insegna non potrà in ogni caso insistere su più di un'apertura, mentre potrà essere ripetuto, mantenendo le dimensioni di ogni singola apertura

-in nessun caso le insegne potranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica)

-Le insegne ai piani superiori dovranno essere collocate all'interno delle bucatore per una superficie non, superiore ad 1/4 della superficie della stessa.

Sono inoltre vietate:

- insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo);

- insegne, loghi di richiamo, supporti per pubblicità, ecc., collocati nelle vie principali quando l'attività commerciale è situata nelle vie laterali o sul lato opposto della carreggiata a meno che non siano amovibili;

- insegne scatolate luminose;

- insegne su tetti o coperture,

- insegne tipo "a scudo" negli spigoli di fabbricati di altezza non superiore a m.1,20 e larghezza cm.90

4.2 targhe

Targhe, iscrizioni ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati sugli edifici cui si riferiscono; se le attività pubblicizzate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone d'ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa.

E' consentito, nei casi di cui sopra, di apporre delle vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza

Le targhe e le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso.

Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio e tutte le targhe che saranno installate presso lo stesso condominio, dovranno avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensione ed installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia d'impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

Sono vietate qualsiasi forma di targhe luminose.

E' vietata l'installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe o qualunque altro tipo di insegna.

Nei centri storici le targhe dovranno essere realizzate con materiale pregiato, quali: rame, ferro battuto, ceramica, pietra, ardesia, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto

Art. 5 VETRINE

Si specifica che, ai fini del presente regolamento, fanno parte delle vetrine e degli ingressi le seguenti componenti:

Bucatura, sopraluce

Soglia, stipiti, architrave

Vetrine, serramento

Antoni, scuri

Inferriata, cancello

(puntare alla salvaguardia delle linee e degli elementi architettonici)

Gli elementi componenti le vetrine (fornici e serramenti), strutture costituenti o parte di esse, sono vincolati al rispetto delle facciate degli edifici e non devono interferire con esse né impedirne la lettura, cercando di evitare il più possibile l'effetto di separazione tra il basamento commerciale e la parte alta degli edifici per favorirne la lettura come unità in verticale distinta una dall'altra

Il disegno dei serramenti delle vetrine dovrà essere adeguato ai fornici (forma e dimensioni dell'apertura in cui vengono inserite) e rispettarne le linee, ingombri, allineamenti e forme. Nel caso di aperture ad arco i traversi orizzontali della vetrina dovranno rispettare la linea di imposta dell'arco stesso. Qualora il rispetto di tale linea non consentisse un'altezza di almeno 2,00 ml dovranno prevedersi soluzioni che non evidenzino alcuna linea orizzontale (es:eliminazione di traversi e posizionamento di cristallo)

non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato. Il piano di posizionamento delle stesse deve essere arretrato rispetto al filo esterno della facciata almeno di 20 cm.

in presenza di aperture di vetrine o porte che abbiano subito alterazioni e modificazioni rispetto alle situazioni originarie di facciata e comunque in ogni caso in cui elementi aggiunti o mancanti deturpino l'aspetto della stessa, nel caso di rifacimento della vetrina o di porta vetrina, è fatto obbligo di ripristinare la configurazione originaria desumibile da documentazione grafica o fotografica o dalla semplice lettura critica del manufatto edilizio. Ciò vale anche per la presenza di materiali incongrui che dovranno essere sostituiti con quelli consentiti.

in presenza di facciate unitarie o parti di esse che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentita la modifica delle aperture per la realizzazione di vetrine o porte vetrine (allargamenti, riquadrature, posa in opera dei rivestimenti lapidei o di altri materiali, etc). Eventuali proposte in merito dovranno riguardare l'intera facciata dell'edificio nell'ambito di un disegno globale, più generale di studio della stessa.

nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali quali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato (l'utilizzo dell'alluminio è comunque sempre vietato nei centri storici).

Relativamente alle soglie e pavimentazioni di vani per arretramento di porte di ingresso e di antinegozio in genere non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette e laminati metallici in genere, ad esclusione del ferro micaceo

5.1 Cancellotti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti di esse che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore grigio micaceo, piombaggine o nero opaco.

Sono preferibili quelle a cancello in ferro, anche ripiegabile in più parti.

Le serrande avvolgibili dovranno essere di tipo a maglia. Sono escluse serrande a soffietto. Le aperture appartenenti allo stesso edificio dovranno essere dotate della stessa soluzione di chiusura anche se riferite ad attività commerciali o proprietà distinte.

__gli ingressi di negozi posti in posizione arretrata rispetto al filo esterno dell'edificio con una profondità pari alla dimensione delle ante delle porte e in tutti i casi in cui sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscita di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno essere realizzati gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica

5.2 contenitori espositivi

L'oggettistica funzionale contempla i contenitori espositivi e informativi e i contenitori distributivi.

Per contenitori espositivi si intendono le vetrinette mobili dei negozi. L'utilizzo degli stessi è consentito secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e vetrinette che risultano in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc. Per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata.

Potranno essere installate, previa autorizzazione, e nell'ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata.

Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno, sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi.-

Art. 6 AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Si prevede l'organizzazione della pubblicità realizzata attraverso apposite forme di supporto riconoscibili alla percezione degli abitanti.

Sono ammesse soluzioni che prevedono i segnali pubblicitari collocati tra altri segni cittadini, purché siano rispettate le seguenti regole:

- privilegiare il contenimento degli spazi per affissione ed il rispetto dei partiti architettonici dei fronti degli edifici.
- privilegiare l' utilizzo di pannelli "auto-portanti ", evitando il più possibile l'applicazione di pannelli a muro, nella finalità di tutela della estetica e di salvaguardia degli edifici e pertinenze storiche.
- privilegiare la forma e la tipologia dei pannelli o dei segnali pubblicitari

6.1 Striscioni

Poiché normalmente gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana, dovranno essere perseguite soluzioni che ne prevedano la eliminazione e la sostituzione con altre forme di segnale per quanto riguarda i centri storici. Si dovrà privilegiare pertanto l' uso di

segnali più consoni alla futura fruizione pedonale del centro storico, sul modello dello standard o del totem, più rispondente all'immagine della città storica.

Al di fuori dei centri storici sono invece ammessi gli striscioni

Art. 7 ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE E LUMINARIE

Per quanto riguarda l'illuminazione di locali, ristoranti, vetrine ecc, si precisa che dovranno essere utilizzate luci realizzate con materiale pregiato e studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso.

Il presente regolamento, comunque, indica alcune tipologie di luci che possono essere utilizzate.

E' d'obbligo l'uso di lampade a basso consumo energetico (classe A).

Le stesse dovranno essere collocate in modo da poter essere facilmente rimosse durante il periodo invernale di non utilizzo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al regolamento luminoso.

Nel caso di lampade caratteristiche, o parti di esse, deve essere effettuato un restauro degli elementi originali, senza sovrapposizioni con elementi moderni o non appropriati.

Non sono ammessi:

- a) Lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni;
- b) Neon;
- c) Laser

Le lampade sporgenti all'esterno dei negozi, degli esercizi pubblici, ecc devono avere altezza dal suolo compatibile con le caratteristiche delle porte di ingresso del locale dell'attività commerciale e comunque non sporgere oltre cm 15 dal filo del muro esterno.

Non è consentito apporre intorno alle aperture o vetrine dei negozi paramenti per evidenziarne l'immagine; qualora questi fossero esistenti, non è consentita la loro sostituzione anche con gli stessi materiali. Qualora si addivenisse ad una ristrutturazione totale degli esterni (tende, targhe, insegne, infissi od altro), tali paramenti andranno rimossi.

7.1 luminarie

Le luminarie natalizie dovranno possedere i requisiti di cui alla L.46/90, salvaguardando le disposizioni specifiche di protezione civile

Non è consentito, oltre al periodo Natalizio il mantenimento di luminarie o strisce luminose a filo di neon o similari all'esterno degli edifici

Art. 8 BACHECHE

8.1 Bacheche informative.

L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali.

E' vietata di norma ogni altra forma di comunicazione mediante materiale grafico applicata su supporti fissi che risulti soggetta alla pubblica vista. E' vietata la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per quelle comunicazioni che risultino necessarie esporre in occasione di particolari manifestazioni o eventi straordinari, purché l'esposizione sia comunque limitata al tempo di durata della manifestazione e ai 30 gg. precedenti, sia realizzata in modo da non produrre modifiche irreversibili nei supporti cui è applicato il materiale esposto e venga prontamente rimossa allo scadere del periodo autorizzato.

Non sono soggette alle norme del presente Regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate dagli organi della Pubblica Amministrazione o comunque espressamente regolate da specifiche norme e disposizioni di legge.

L'Amministrazione, anche su proposta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Storico, da realizzare secondo le tipologie di cui al successivo articolo.

8.2 Caratteristiche delle bacheche.

Le bacheche da installare dovranno corrispondere, fatti salvi ulteriori elementi di dettaglio, agli schemi grafici di seguito riportati, con dimensione massima di ml. 0.90 di larghezza e ml. 1.20 di altezza e 0.20 di profondità.

Le bacheche potranno essere applicate esclusivamente alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte ai commi successivi.

L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico.

Dovranno essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

- La collocazione dovrà rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il perimetro delle bacheche risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e in modo tale da mantenere gli allineamenti presenti in facciata, e comunque:

a) ad una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm. 20.

c) ad una altezza da terra non inferiore a ml. 0.90 e non superiore a ml. 1.30.

La collocazione di bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze i cui paramenti murari, irivestimenti, le decorazioni architettoniche, siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. Non può essere autorizzata la collocazione di bacheche se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro.

E' vietata l'apposizione di bacheche in corrispondenza degli spigoli dei fabbricati.

Art. 9 EDICOLE E CHIOSCHI

L'eventuale installazione di chioschi, o vani comunque interamente circoscritti da coperture e pareti perimetrali, pur se formati da strutture precarie, potrà essere consentita esclusivamente nelle aree adibite a giardini o a parcheggi, con le stesse modalità previste per gli interventi di nuova costruzione, e fatta salva comunque la preventiva concessione del suolo pubblico, deliberata dalla Giunta Comunale.

Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite, caso per caso, in ragione delle caratteristiche dei luoghi, previa valutazione della compatibilità ambientale da parte della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

La realizzazione delle strutture di cui al presente articolo è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire e autorizzazione paesaggistica per interventi di nuova realizzazione

Art.10 ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E APPARECCHI PER INFORMAZIONE TELEMATICA

La collocazione di apparecchiature tecniche entro contenitori deve rispettare il contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite: devono, quando possibile, essere uniformate nel colore (verde scuro RAL 6005) e trovare forme e dimensioni il più contenute possibile.

Ogni nuova collocazione o sostituzione nell'ambito di una revisione delle reti di servizio, sarà presentata con un piano di insieme che ne consenta l'esame delle caratteristiche esistenti e di progetto.

Art.11 PEDANE

Le pedane, laddove consentite, dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni ; il piano di calpestio potrà essere rivestito di tessuto o laminato dello stesso colore.

Se accostate ai muri degli edifici, le pedane e le altre attrezzature non dovranno coprire vani di porte o di finestre ,o impedirne la luce e l'apertura, né addossarsi ad elementi architettonici o decorativi; in ogni caso la loro estensione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo, senza arrivare a dislivelli superiori a cm. 30. Dovrà essere comunque garantita l'accessibilità a portatori di handicap.

Art. 12 INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Per segnali di informazione e orientamento si intendono quei messaggi che facilitano l'uso dei servizi presenti in città: mappe della città, del centro storico, dei parchi, rete dei servizi pubblici, indicazioni di luoghi, strade, monumenti, eventi.

Il riordino della segnaletica di informazione e di orientamento dovrà perseguire i seguenti criteri:

- coordinamento con la segnaletica di informazione.
- evitare eccessive astrazioni e sovrapposizione di simboli e linguaggi.
- attenzione alla leggibilità dei messaggi.
- uniformare colore dei segnali di informazione e di orientamento
- individuazione puntuale della localizzazione dei pannelli

E' vietato collocare cartelli e segnali in appoggio o a ridosso di edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. N. 42/2004

Art. 13 CANTIERI TEMPORANEI

Nei centri storici è richiesta la tamponatura con elementi in legno quali pannelli o teloni decorati a chiusura temporanea, per tutta la durata dei lavori in corso, dei cantieri , in modo tale che sia occultata la vista di elementi incongrui col contesto urbano, e l'obbligo di illustrare il progetto attraverso un rendering affisso sugli stessi pannelli.

Art.14: ANTENNE E PARABOLE TELEVISIVE

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto;

Sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura.

E' obbligatoria l'installazione sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via.

Possono essere ammesse collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, ...) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura.

Le parabole dovranno essere di colore tale da non arrecare contrasto con il colore delle Coperture o del contesto in cui saranno inserite (es. colorate di verde scuro se collocate nei giardini opp dello stesso colore dei coppi se collocate sui tetti, ecc). Non sono ammesse nei terrazzi prospicienti la pubblica via.

Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

Nel caso di manutenzione ordinaria /straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.

Art.15: IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Le unità esterne degli impianti di condizionamento non potranno essere collocate all'esterno delle facciate o sui balconi prospicienti la pubblica via, ma potranno essere installate unicamente in parti di facciata verso i cortili interni delle abitazioni.

In caso di comprovata impossibilità ed in mancanza di alternative progettuali, potranno essere valutate in accordo con gli uffici competenti soluzioni alternative tali da minimizzare l'impatto esteriore, e comunque presentando opportuno progetto a firma di tecnico abilitato.

Nei fondi commerciali tali impianti saranno collocati all'interno delle bucaure esistenti senza sporgenze all'esterno e con mascherature tramite grigliati.

Si predilige l'uso di macchine del "sistema unico", sistema di climatizzazione senza unità esterne, il cui solo collegamento esterno previsto avviene tramite due fori di diametro 150 mm., opportunamente chiusi con griglie che dovranno essere tinteggiate nel colore della facciata

Nei casi in cui gli impianti già montati non siano a norma, il privato avrà due anni di tempo per adeguarsi alle norme del presente regolamento.